

Contratto tra professionista e committente nei lavori privati

Prof. Nicola Colacino

I profili di responsabilità secondo la normativa vigente e gli
orientamenti giurisprudenziali

Indice

1. La responsabilità del professionista ingegnere: cenni generali
2. Gli ambiti della responsabilità
3. I principali orientamenti giurisprudenziali
4. La nozione di responsabilità solidale
5. La novità del modello contrattuale proposto dal CNI
6. Considerazioni di sintesi

La responsabilità del professionista ingegnere: cenni generali

Per effetto dell'assunzione di un **incarico professionale** nel settore dell'edilizia, avente a oggetto una serie di prestazioni (qui analizzate con riferimento agli ambiti delle attività di **progettazione** e di **direzione dei lavori**), sorgono precisi **obblighi di legge**, la cui violazione determina l'insorgere di forme di **responsabilità** corrispondenti

Gli ambiti della responsabilità

Le ipotesi di responsabilità possono essere diverse, in funzione del rilievo che una determinata condotta può assumere in rapporto all'insieme delle regole poste dall'ordinamento a protezione di determinati **beni o valori**. Accade così che dal **medesimo atto illecito** possano scaturire responsabilità sul piano

- **penale,**
- **civile (contrattuale o extracontrattuale),**
- **amministrativa e**
- **disciplinare**

I principali orientamenti giurisprudenziali

I riferimenti normativi utili in materia di responsabilità per illeciti nel settore dell'edilizia privata, sono pochi, spesso risalenti e oggetto di interpretazioni giurisprudenziali stratificate, ma non sempre coerenti

Queste sono il frutto di orientamenti volti a ridefinire periodicamente il perimetro delle responsabilità rispettivamente assegnate all'appaltatore, al progettista, al direttore dei lavori e al committente, per le conseguenze pregiudizievoli derivanti da una non corretta progettazione e/o esecuzione dell'opera e delineano un quadro giuridico non sempre omogeneo e agevole da comprendere

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

La legislazione applicabile agli appalti di lavori privati, nell'interpretazione giurisprudenziale corrente, tende, per un verso, a distinguere i diversi profili di responsabilità delle figure coinvolte in ragione degli elementi sostanziali costituenti l'oggetto delle prestazioni rispettivamente assunte e, per l'altro, a riunire gli anzidetti profili sotto il **principio di solidarietà** quando non sia agevole distinguere il contributo di ciascuno al verificarsi di un pregiudizio - prescrivendo, quale unica forma di autotutela, l'obbligo di **dissociazione formale** dalle scelte (progettuali e/o esecutive) non condivise, fino all'*extrema ratio* della **rinuncia** all'incarico ricevuto, con ovvie ricadute sul piano economico

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

Il professionista ha l'obbligo di adempiere l'incarico ricevuto con la **diligenza del buon padre di famiglia**, rispondendo in ipotesi anche per colpa lieve (fatti salvi i casi riconducibili all'applicazione dell'art. 2236 c.c.), tenuto conto del maggior livello di competenza in possesso. Anche l'accettazione da parte del committente dell'opera che non sia stata eseguita secondo contratto **non esonera, né attenua** la responsabilità del professionista «che deve sempre rapportarsi ad errori determinati da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale» (Cass. Civ., sez. II, 4 novembre 2004, n. 21110)

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

Nei casi in cui il professionista rivestisse i compiti di progettista e di direttore dei lavori l'obbligo di diligenza risulterebbe essere **ancor più rigoroso** in quanto si sostanzierebbe in uno sforzo tecnico adeguato e parametrato al ruolo ricoperto, nonché volto ad «accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi» (Cass. Civ., sez. III, 15 giugno 2018, n. 15732)

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

Per quanto concerne il tipo di responsabilità ex artt. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, la giurisprudenza ne enfatizza la «natura extracontrattuale e, conseguentemente, un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione cosicché nella stessa possono incorrere, **a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione**, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (**segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori**), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione» (Cass. Civ., sez. II, 26 settembre 2016, n. 1883 e Cass. Civ., sez. I, 10 settembre 2002, n. 1358).

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

In ordine alla responsabilità ex art. 1667 c.c., il direttore dei lavori è chiamato ad adoperare le proprie risorse tecniche e intellettuali per assicurare il miglior risultato che il committente si aspetta di conseguire, con conseguente valutazione del proprio comportamento non alla stregua della diligenza, ma con riferimento alla «*diligentia quam in concreto*». Tra gli obblighi del direttore lavori rientrano, pertanto, «l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi» (Cass. Civ., Sez. II, 14/03/2019, n. 7336, Cons. St., sez. VI, 5 novembre 2018, n. 6230 e Cass. Civ., sez. III, 22 ottobre 2003, n. 15789)

I principali orientamenti giurisprudenziali (*segue*)

Il direttore dei lavori, pertanto, è responsabile qualora abbia omesso di **comunicare il proprio dissenso** alla prosecuzione dei lavori, ovvero non si sia **astenuto** dal continuare a dirigerli una volta accertata la mancanza di adozione delle cautele necessarie. Questi può essere considerato responsabile anche **qualora non si sia accorto** del pericolo percepibile secondo le regole di perizia e capacità tecnica applicabili nel caso concreto, ovvero nel caso in cui abbia omesso di impartire le opportune direttive e di vigilare sulla relativa osservanza. (Cass. Civ., sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700)

La nozione di responsabilità solidale

Articolo 29 d.P.R.1. n. 380/2001:

«Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché', unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso» (comma 1).

La nozione di responsabilità solidale (*segue*)

Articolo 29 d.P.R.1. n. 380/2001:

«Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è in corso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni» (comma 2).

La nozione di responsabilità solidale (*segue*)

La solidarietà viene in rilievo anche nei rapporti tra progettista e appaltatore nei confronti del committente. Per non incorrere in un'ipotesi di possibile responsabilità nel progettare e realizzare l'opera, progettista e costruttore dovrebbero considerare, «secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possano incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l'esecuzione». Essi sarebbero, quindi, chiamati ad adottare le conseguenti misure, progettuali o esecutive, necessarie a scongiurare che si verificano danni rilevanti ex art. 1669 c.c., considerando, in conseguenza di ciò, “del tutto illogica” la distinzione tra difetto addebitabile all'ambiente esterno e vizi del suolo considerati rilevanti dalla giurisprudenza (Cass. Civ. 9 novembre 2017, n. 26552)

La novità dei modelli contrattuali proposti dal CNI

Lo studio effettuato dal Centro studi della Fondazione CNI propone una nuova modalità di interlocuzione tra il professionista ingegnere e gli altri soggetti coinvolti nell'ideazione e nella realizzazione di un appalto di lavori privati mediante la definizione di specifici modelli contrattuali.

Il primo reca il disciplinare di incarico stipulato tra il Professionista ingegnere e il Committente per definire l'oggetto delle prestazioni legate alle attività di progettazione e direzione lavori e tentare di stabilire, già in sede contrattuale, taluni obblighi procedurali reciproci da assolvere **prima** del verificarsi di eventi pregiudizievoli, allo specifico fine di prevenirli e di impedire che le conseguenze da essi derivanti (sia sul piano contrattuale, sia nei confronti di terzi) si producano in concreto.

La novità del modello contrattuale proposto dal CNI (*segue*)

La previsione di un meccanismo di **consultazione reciproca** anticipata tra professionista e committente (che può estendersi anche al coinvolgimento dell'appaltatore), del quale è redatto processo verbale tende, infatti, a realizzare le condizioni per introdurre forme di proficua ed efficace collaborazione tra le parti, auspicabilmente foriera di una riduzione del possibile contenzioso successivo. Resta, beninteso, impregiudicata la facoltà di **recesso anticipato dall'incarico** laddove il professionista vi sia costretto per rimanere indenne da eventuali responsabilità ricadenti a suo carico in conseguenza di illeciti altrui. Tuttavia, tale decisione viene a essere assunta solo dopo un confronto (che può essere rinnovato in più momenti) con la controparte, espressamente finalizzato a concordare possibili soluzioni ai problemi evidenziati.

La novità del modello contrattuale proposto dal CNI (*segue*)

Il secondo modello contrattuale replica nella sostanza la medesima *ratio* di procedimentalizzazione dei rispettivi obblighi prestazionali nei rapporti tra professionista e appaltatore, allo scopo di chiarire il perimetro delle competenze assegnate al (e/o autonomamente assunte, in via contrattuale, dal) professionista e ripartire i profili di responsabilità, anche al fine di limitare l'impatto del **vincolo di solidarietà** gravante sul progettista-direttore dei lavori e sull'appaltatore a norma di legge

L'articolo 3 del modello contrattuale tra professionista e appaltatore

Articolo 3

(...)

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a tenere indenne il Professionista da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'esecuzione dei lavori per tutti gli aspetti che non siano stati espressamente inclusi nell'ambito di competenza dell'attività di direzione dei lavori.

3. Qualora il Professionista comunichi all'Appaltatore che, in conseguenza delle modalità di esecuzione dei lavori da questi proposte, si verificheranno vizi suscettibili di rendere l'opera non conforme al progetto o alla regola dell'arte, l'Appaltatore deve tener conto delle indicazioni ricevute. In difetto, il Professionista valuterà la sospensione immediata dell'esecuzione del proprio incarico e redigerà processo verbale di consegna parziale dei lavori, dandone comunicazione al committente per le opportune determinazioni. Per l'effetto, il Professionista sarà esonerato da ogni forma di responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli che si dovessero verificare sulla corretta esecuzione dell'appalto e la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte.